

[REDACTED]

8982/06
6753/06

N. 45331/04 R.G.
n. REG. DEP.

[REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MILANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Dott. Laura Tragni
Sezione IV civile

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, promossa in grado d'appello con citazione notificata il 24/6/2004

da

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Milano,
[REDACTED] presso lo studio degli Avv. [REDACTED]
[REDACTED], che lo rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di citazione in appello

- APPELLANTE -

contro

[REDACTED] elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso lo studio degli Avv. [REDACTED] e [REDACTED] che la rappresentano e difendono per delega apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in appello

- APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE -

Conclusioni: come da fogli di seguito allegati.

1

Svolgimento del processo.

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la moglie [REDACTED] affinché, in totale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Milano in data 11/15.7.2003 -con la quale era stato condannato a corrispondere alla [REDACTED] la somma di € [REDACTED] per il mancato godimento dell'appartamento di [REDACTED] di comune proprietà dei coniugi in seguito al cambio di serratura da parte del [REDACTED] con rifusione delle spese di lite- il Tribunale dichiarasse l'incompetenza per funzione, materia e territorio del Giudice di primo grado -essendo competente il Tribunale di [REDACTED] sezione distaccata di [REDACTED]- e, nel merito, ritenesse l'infondatezza della domanda di parte attrice o, comunque, la fondatezza dell'eccezione riconvenzionale svolta dal convenuto/odierno appellante e diretta a far riconoscere un controcredito risarcitorio pari ad € [REDACTED] operando le dovute compensazioni.

Con il primo motivo l'appellante ha evidenziato la violazione degli artt. 21 co. II e 703 c.p.c. avendo il Giudice di Pace ritenuta la propria competenza in luogo di quella inderogabile prevista per le azioni possessorie tale essendo quella esercitata dalla [REDACTED] innanzi al Tribunale di Sondrio, diretta unicamente ad ottenere la reintegra del compossesso dell'appartamento di [REDACTED], conclusasi con una dichiarazione di cessata materia del contendere avendo il Fantini provveduto a consegnare alla moglie ricorrente copia delle chiavi di casa.

Osservava l'appellante che era da ritenersi preclusa la possibilità di una citazione autonoma come quella che aveva dato avvio al giudizio di primo grado per il risarcimento dei danni derivanti esclusivamente dallo spossessamento del bene poichè l'azione risarcitoria causalmente legata allo spoglio seguiva regole proprie dettate dagli artt. 1168 c.c., 21 II comma e 703 c.p.c. che statuivano, in particolare, la competenza inderogabile per territorio di un solo giudice, e cioè quello del luogo dell'intervenuto spossessamento, e non potendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituire valido motivo di deroga.

Sosteneva in ogni caso l'infondatezza della domanda risarcitoria per non avere

l'attrice in primo grado dimostrato la natura diretta, reale ed immediata del danno rispetto allo spoglio subito non avendo fornito la prova nè di un danno effettivo nè del fatto che avrebbe realmente usufruito dell'appartamento in comproprietà oggetto di spoglio.

Deduceva infine l'appellante, con il terzo ed ultimo motivo di impugnazione, la totale illogicità della motivazione con la quale il Giudice di Pace aveva ritenuto infondata l'eccezione riconvenzionale svolta dal convenuto in primo grado relativa al risarcimento del danno per lo spoglio a sua volta subito ad opera della moglie nel periodo dicembre 2000- marzo 2001.

Si costituiva nel presente giudizio l'appellata la quale, nel chiedere il rigetto dell'interposta impugnazione, proponeva appello incidentale per ottenere l'accoglimento integrale della domanda risarcitoria del danno per il mancato uso della casa di vacanza di [REDACTED], non limitata quindi al solo periodo di mancato godimento riconosciute dal Giudice di *prime cure* per la durata di 2 mesi e mezzo, e della domanda di rimborso delle spese condominiali pagate.

Sosteneva la [REDACTED] di non avere più avuto la possibilità di utilizzare l'appartamento dal 5/3/2001 allorchè il marito, ricevuto il secondo mazzo di chiavi, "aveva dichiarato di voler(lo) utilizzare personalmente" -"perfezionando" tale sua volontà nell'agosto 2001 con la sostituzione delle serrature- e ricollegava l'impossibilità di utilizzo alla ridotta metratura dell'unità immobiliare, all'alta conflittualità tra le parti ed al rifiuto del Fantini di procedere ad una turnazione.

Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, il Giudice - dopo la precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini per il deposito degli atti conclusivi - tratteneva la causa in decisione.

Motivi della decisione.

La sentenza impugnata merita integrale conferma con conseguente rigetto degli appelli interposti.

Del tutto condivisibili appaiono le osservazioni svolte dal primo Giudice con l'ordinanza riservata del 3/7/02 e ribadite in sentenza nel respingere l'eccezione



preliminare di incompetenza funzionale e territoriale sollevata dalla difesa [REDACTED]
In particolare valgono sul punto le ovvie considerazioni svolte dal Giudice di Pace in ordine alla insussistenza –nel caso concreto- di una fase di merito nell’ambito della quale coltivare una domanda risarcitoria (con conseguente inconferente richiamo della nota sentenza Cass. S.U. n. 1984/1998 ed impregiudicata ogni questione ipotizzata dalla difesa [REDACTED] sulla ritenuta novità e quindi tardività della stessa, stando al tenore del ricorso possessorio limitato alla sola reintegra) da parte della ricorrente [REDACTED] avendo il Tribunale di Sondrio Sezione Distaccata di Morbegno, all’esito della fase sommaria, dichiarata cessata la materia del contendere.

A tali considerazioni si deve peraltro aggiungere che la speciale competenza territoriale demandata al Giudice della possessoria ex art. 21 c.p.c. e, prima della riforma del giudice unico, riservata per materia al Pretore ex art. 8 c.p.c. valeva non solo nella fase interdittale ma altresì in quella di merito e, in virtù del principio di attrazione previsto dall’art. 31 c.p.c., anche con riferimento all’eventuale domanda accessoria di risarcimento del danno derivante dalla violazione del possesso, qualunque ne fosse il valore, ove coltivata nella fase di merito ben potendo il ricorrente determinarsi a non formulare in quella sede alcuna domanda risarcitoria ma a proporre in via autonoma un’azione ordinaria soggetta alle normali regole di competenza per materia, valore e territorio rispettate nel caso concreto (azione risarcitoria di valore inferiore ad € [REDACTED] o comunque da contenere, per espressa domanda dell’attrice, nei limiti di competenza del Giudice di Pace, esperita nei confronti di soggetto residente all’epoca a [REDACTED] [REDACTED]

In tal senso la Suprema Corte (Cass. 27/10/2005 n. 20875) ha statuito che la domanda di risarcimento dei danni conseguenti al sofferto spoglio, avendo contenuto possessorio “può essere esperita congiuntamente all’azione di reintegra o di manutenzione da chi abbia subito lo spoglio o la molestia”, precisando che nella fase di merito successiva a quella interinale la domanda di risarcimento del danno che derivi da fatto illecito ben può essere introdotta allorchè sia accessoria a quella principale e che “l’azione risarcitoria non è soggetta alla preclusione annuale dell’art. 1168 c.c. ma, trattandosi di illecito extracontrattuale (art. 2043 c.c.), alla

1

prescrizione dell'art. 2947 c.c.”.

D'altro canto la tesi sostenuta dall'appellante finirebbe con l'introdurre una sorta di decadenza dall'esercizio dell'azione risarcitoria (ove non dedotta contestualmente alla domanda di reintegra nel procedimento possessorio) non prevista dal vigente ordinamento. [REDACTED]

Quanto al secondo motivo d'appello riguardante la dedotta infondatezza della domanda risarcitoria, l'appellante ha contestato la decisione assunta in primo grado in ordine alla riconosciuta sussistenza del danno in capo alla [REDACTED] derivante dal mancato godimento dell'immobile a seguito del patito spossessamento.

Lamenta in particolare l'appellante che erroneamente il Giudice di pace avrebbe accolto la tesi dell'attrice senza considerare che la stessa non aveva fornito la prova del danno effettivo causato dalla forzata locazione di altro appartamento ovvero dal fatto che avrebbe realmente usufruito di quello oggetto di causa.

La censura è infondata.

Il Giudice di *prime cure* ha ritenuto di riconoscere e quantificare il danno "indubbiamente causato dalla colpa o dalla eventuale malizia del marito che cambiò le chiavi" utilizzando, in assenza di pregressi accordi sulle modalità d'uso, l'incontestabile circostanza della comproprietà dell'immobile al 50% in capo ai coniugi, così determinando la durata dello spoglio in 2 mesi e mezzo e liquidando equitativamente il mancato godimento in [REDACTED] avuto riguardo al costo di affitto annuale quantificabile all'epoca in £. [REDACTED]

Come noto, invero, lo spoglio costituisce atto illecito che obbliga colui che lo ha commesso al risarcimento dei danni consistenti nella diminuzione patrimoniale sofferta per il tempo in cui esso si è protratto.

La valutazione di tali danni può essere eseguita dal Giudice anche d'ufficio in via equitativa quando non riconosca piena attendibilità agli elementi probatori offerti dall'attore circa l'esatto ammontare del danno patito (Cass. n. 20875/2005; Cass. n. 2630/1968; Cass. n. 1496/1969).

Ora, nel caso di specie, il Giudice di *prime cure* ha ritenuto di "accettare la valutazione per equivalenza di un costo di affitto annuale di [REDACTED] sulla

scorta della documentazione (doc. 14) prodotta sul punto dalla ██████████

La valutazione in ordine sia alla sussistenza che alla quantificazione del danno appare corretta.

Non vi è dubbio invero che l'immobile costituisca un bene fruttifero e che allo spoglio è conseguito (ancorchè limitatamente alla quota di proprietà della moglie) un possesso di mala fede dal quale è derivato per lo spogliato un danno rappresentato dal non aver potuto trarre dal bene quei vantaggi economici di godimento, diretto o mediato, che addirittura l'ordinamento -anche attraverso il sistema fiscale- presuppone come imprescindibili.

L'appellante principale ha infine dedotto la totale illogicità della motivazione con la quale il Giudice di pace ha ritenuto infondata l'eccezione riconvenzionale svolta in primo grado.

La doglianza non ha pregio.

Correttamente invero il Giudice di *prime cure* ha escluso la sussistenza in capo al ██████████ di un controcredito risarcitorio da opporre in compensazione, ricollegato dal convenuto-odierno appellante ad un asserito spossessamento dell'immobile di ██████████ attuato nel dicembre 2000 "per volontà perversa della moglie" di cui non è stata tuttavia fornita alcuna prova (nè con riferimento alla condotta di spoglio nè all'*animus spoliandi*) tale non potendo certo essere ritenuta la missiva 1/3/2001 (doc. ██████ fascicolo ricorrente) indirizzata all'Avv. ██████████ con la quale il difensore della ██████████ provvedeva anzi, attraverso il legale, a consegnare al ██████████ -che ne aveva fatto richiesta- una copia delle chiavi dell'appartamento di ██████████ (circostanza riscontrata dalle dichiarazioni rese dallo stesso ██████████ in sede di interrogatorio con riferimento al capitolo ██████ della memoria istruttoria di controparte).

Passando ora all'esame delle doglianze contenute nell'appello incidentale svolto dalla ██████████ si osserva che le stesse sono prive di fondamento e vanno pertanto respinte.

Lamenta quest'ultima il mancato accoglimento della domanda di rimborso spese condominiali e di risarcimento del danno per non aver potuto godere dell'immobile dal 5/3/2001 e cioè dal momento in cui il marito, ricevuta la copia delle chiavi,

"aveva dichiarato di voler utilizzare personalmente" l'immobile di metratura ridotta rifiutando una turnazione, circostanza questa di cui non vi è traccia in atti emergendo semmai, anche sul punto, l'ennesima occasione di conflitto tra i coniugi (██████████).

La mera dichiarazione di voler utilizzare un immobile in comproprietà non costituisce certo un ostacolo o un impedimento per il comproprietario al legittimo esercizio del compossesso. Prova ne è che la ██████████ si accorse il 20/8/2001 dell'avvenuta sostituzione della serratura allorchè si recò a ██████████ con i figli minori a lei affidati con l'intenzione di trascorrervi un periodo di vacanza, come per altro era solita fare (pag. ███ del ricorso per reintegra e dichiarazioni rese in sede di interpello all'udienza del 14/2/03).

Pertanto, non risultando provato che nel periodo sino al 20/8/01 un coniuge avesse impedito all'altro di usare l'alloggio, correttamente il Giudice di primo grado ha respinto le domande in tal senso formulate dalle parti.

Alla luce delle osservazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere quindi integralmente confermata.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese relative al presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ██████████ avverso la sentenza n. 10788/03 emessa dal Giudice di Pace di Milano l'11-15/7/2003, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:

- 1)** respinge l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
- 2)** compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Milano, 10/7/2006.



Il Giudice
Dott. Laura Tragni